

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

L'UFERRI DEL MESTIERE

Reti di imprese, così crescono i vantaggi

L'unione fa la forza. In tempi di crisi e in Paesi come l'Italia, dove la spina dorsale produttiva è rappresentata dalla piccola e media impresa, l'adagio è tornato di moda. Il fenomeno dell'aggregazione tra imprese non è nuovo. In alcuni settori il bisogno delle imprese di condividere competenze e know-how è da sempre avvertito. L'ultima novità si chiama rete di impresa, una sorta di formalizzazione di quel contratto para-associativo noto sotto il nome di joint venture o, più familiarmente, associazione temporanea di imprese (Ati). Non senza qualche sensibile vantaggio tecnico. Tale forma di aggregazione, introdotta dall'articolo 3 comma 4-ter del dl 5/2009, permette alle imprese di cooperare al fine di accrescere la propria forza commerciale senza rinunciare all'atavico individualismo proprietario. Elemento essenziale del contratto di rete sarà dunque il programma comune con l'indicazione dell'ambito di cooperazione. Per stimolare l'aggregazione il dl Sviluppo e il suo bis hanno introdotto importanti misure e possibilità di sviluppo differenziando fra reti con o senza soggettività giuridica. Per semplificare l'utilizzo delle reti viene previsto, con un emanando decreto ministeriale, un modello di contratto standard con gli elementi essenziali. Viene altresì chiarito che le reti di impresa possono acquisire la soggettività giuridica (e rendersi titolari di diritti e di doveri) a condizione che (1) il contratto di rete preveda la

costituzione di un fondo comune, la denominazione e la sede, (2) la rete si doti di un organo comune per l'esecuzione del programma e (3) la Rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. In tale caso il relativo contratto di rete dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il dl Sviluppo bis ha altresì riconosciuto dignità alle reti di impresa anche nell'ambito degli appalti pubblici, prevedendo che tale tipologia di aggregazione di impresa, al pari delle Ati, possa partecipare alle gare pubbliche. Ma il vero tratto che vale a distinguere una rete da un'Ati risiede non solo nell'acquisizione della soggettività giuridica bensì nell'indubbio vantaggio per la rete di limitare al fondo comune la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte nel suo interesse, cui fa da contraltare l'obbligo di redigere annualmente una situazione patrimoniale. Maglie allargate più responsabilità limitata, uguale maggiori opportunità e miglior capacità competitiva. Una manna? Sì, ma da assumere a dosi controllate. Prestando massima attenzione ai contenuti del contratto e alle reciproche obbligazioni (con particolare riferimento a casi e modi in cui sciogliersi dal vincolo) e di calibrare con precisione sia i contributi da offrire sia le fette della torta da dividere.

Roberto Pavia - pavia@ghidini-associati.it